



COMUNE DI PETROSINO

Libero Consorzio di Trapani

Piazza della Repubblica C.A.P. 91032 C.F. 82007940818 - P. IVA

00584590814

www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711

DECRETO DEL SINDACO

N. 3 DEL 04-02-2026

Oggetto: Rinnovo conferimento incarico ad Esperto di comprovata esperienza in materia di contabilità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/1992 per attività di supporto specialistico nello spletamento delle funzioni di indirizzo politico e di controllo politico-amministrativo per le laborazioni di proposte strategiche per il riequilibrio del bilancio comunale.

L'anno duemilaventisei addì quattro del mese di febbraio, il Sindaco Dott. ANASTASI GIACOMO SALVATORE

PREMESSO

che la L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii. consente al Sindaco, per l'espletamento delle attività connesse al mandato elettivo, di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti di comprovata esperienza estranei all'amministrazione;

PRESO ATTO pertanto che il Legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del loro programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

VISTO, in particolare, l'art. 14 della l.r. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che testualmente recita:

1. "Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione".

2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;

c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.

4. Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.

5. *Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione.*

6. *Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse”.*

RICHIAMATA la L.r. 5/2021 che aveva da ultimo ulteriormente novellato l'art. 14 della l.r. 7/1992 prevedendo la possibilità di affidare l'incarico di esperto (fino ad allora limitata per coadiuvare l'organo di direzione politica nella sua attività di programmazione e di indirizzo, nella sua funzione amministrativa, con esclusione dello svolgimento delle funzioni gestionali che restavano affidate "ope legis" ai Dirigenti e/o Responsabili di posizione) anche per supportare gli Uffici in materie di particolare complessità, oltre a stabilire per il Sindaco la possibilità di nominare, in aggiunta agli incarichi previsti dalla legge, anche l'incarico di portavoce ai sensi dell'art. 7 L. 150/2000;

DATO ATTO, tuttavia, che la Corte costituzionale con sentenza n. 70/2022 (pubbl. in G.U., 1^a serie spec., 16/2/2022, n. 11) ha dichiarato l'incostituzionalità della nuova versione dell'art. 14 della L.r. n. 7/1992 chiarendo che la possibilità di conferimento dell'incarico di esperto del Sindaco, in virtù di un legame fiduciario con quest'ultimo, a supporto della (e, inevitabilmente, con influenza sulla) attività gestionale non rispetta il principio di separazione tra politica e amministrazione e non appare ragionevole con specifico riferimento al difetto di selezione comparativa nell'identificazione dell'incaricato;

CONSIDERATO, al contrario, che la Corte Costituzionale ha ritenuto che le altre previsioni della normativa regionale sugli esperti del Sindaco fossero legittime ivi compresa la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva che si giustificerebbe nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione, confinata al solo supporto del Sindaco;

DATO ATTO che la nomina di un esperto ex art. 14 L.r. 7/92 da parte del Sindaco, ove vengano osservate le prescrizioni in tema di specificità e non evanescenza dell'oggetto dell'incarico e sia al tempo stesso adeguatamente motivata e strettamente collegata a garantire un supporto all'Organo politico per il raggiungimento dei suoi obiettivi di mandato, lungi dal considerarsi una prerogativa arbitraria del soggetto conferente, si colloca nel contesto normativo ed ordinamentale in ossequio al principio di buona amministrazione ex art 97 Cost. (cfr. Corte Conti Sicilia, Sez. giurisdizionale, sentenza n. 958/2019);

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Corte dei Conti Sicilia n.19/2013/SS.RR./PAR con la quale si ribadisce, in linea con i precedenti pronunciamenti delle SS.RR., (cfr. deliberazioni Sezione Controllo n.72/11 e n.95/12), che gli incarichi conferiti dai Sindaci a soggetti esperti ex art. 14 L. r. 7/92 vanno ascritti alla categoria delle consulenze con tutte le conseguenze in termini di limiti di spesa per i loro compensi (20% della spesa sostenuta nell'anno 2009) che debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, co. 7, D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, ed all'art.1, co. 5, D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni in L. 30 ottobre 2013, n.125;

PRESO ATTO dell'art. 7 co. 2 del d.l. 124/2019 che ha abrogato, a partire dalla annualità 2020, i limiti di spesa per studi, incarichi e consulenze pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, co. 7 dl. 78/2010);

VISTA la recente deliberazione n. 71/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte di conti Sicilia contenente le “*Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005*”, che hanno nello specifico enucleato tutte le condizioni che devono essere soddisfatte per una nomina legittima di esperto del Sindaco e in particolare:

- la temporaneità dell'incarico;
- la natura giuridica del rapporto di lavoro; (autonomo);
- l'individuazione all'atto del conferimento dell'oggetto e della finalità dell'incarico;

- la finalità dell'incarico per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco;
- la natura fiduciaria della nomina;
- la professionalità dell'esperto;
- il compenso;
- i limiti numerici e conflitto di interesse.

RICHIAMATA la deliberazione n. 109/2024/VSGO con la quale la Sezione regionale di Controllo per la Regione siciliana si è recentemente premurata di fornire importanti indicazioni ai Comuni siciliani in ordine alla peculiare disciplina contenuta nell'art. 14 della L.r. siciliana n. 7 del 1992, anche tenuto conto della rilevante pronuncia della Corte costituzionale resa con la sentenza n. 70 del 15 marzo 2022 dichiarante la parziale illegittimità costituzionale della disposizione di relativa modifica di cui all'art. 9 della L. r. siciliana n. 5 del 17 febbraio 2021, precisando che:

“In particolare, per tali tipologie di incarichi di consulenza (esperti del Sindaco):

è possibile il conferimento per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza. L'oggetto, le finalità e le modalità di espletamento dell'incarico conferito all'esperto devono, quindi, essere congruamente predeterminati e riferiti a specifici obiettivi da conseguire da parte del Sindaco. I compiti assegnati all'esperto, infatti, non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto all'effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell'ente Locale, e neppure riguardare l'esercizio di funzioni attribuite ad altri organi. L'incarico di esperto del Sindaco non può assolutamente essere conferito, quindi, per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale, di fatto esistenti nella struttura burocratica, o a carenze nell'organico del personale amministrativo o tecnico dell'ente locale. (ex multis, Sez. appello Sicilia, sent. nn. 389/2014, 27/2016, 48/2017, 21/2019, 65/2019, 147/2021, 11/2020, 17/2022, 152/2022; Corte Cost., sent. n. 70 del 25/01-15/03/2022);

- la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione. Dall'altro, la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere “ampiamente motivato” il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo;

- la doverosa considerazione della peculiarità dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico – considerazione che ha già condotto la Corte costituzionale a giustificare deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, t.u. pubblico impiego (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009) - consente di ammettere il rinnovo a opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda;

- non è necessario l'inserimento nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. deliberazione Sez. regionale di controllo per la Sicilia n. 33/2014) e non è richiesta la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 42, della legge 311/2004.”

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha come obiettivo di mandato il risanamento finanziario dell'Ente e il mantenimento degli equilibri del bilancio stabilmente riequilibrato, in coerenza con i principi di sana gestione finanziaria e con le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

CONSIDERATO che il Comune di Petrosino versa in stato di dissesto finanziario dichiarato con deliberazione consiliare n. 13 dell'11/04/2023 e che è pertanto necessario assicurare continuità all'azione di risanamento e consolidamento degli equilibri di bilancio;

RILEVATO che il decreto ministeriale di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato impone all'Ente il rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, al fine di garantire stabilità finanziaria duratura;

RITENUTO necessario continuare ad avvalersi di un soggetto esterno dotato di elevata professionalità in materia di contabilità pubblica che possa supportare l'organo politico nell'individuazione delle strategie necessarie a:

- garantire l’attuazione del percorso di risanamento finanziario;
- mantenere gli equilibri di bilancio;
- prevenire il formarsi di nuovi squilibri strutturali;
- assicurare stabilità finanziaria duratura;

RITENUTO di avvalersi della collaborazione dell’esperto del Sindaco per:

- il raccordo tra indirizzo politico e attività degli uffici;
- il supporto nell’attività di monitoraggio e verifica dell’attuazione del programma politico-amministrativo;
- la formulazione di politiche volte al miglioramento della salute finanziaria dell’Ente mediante incremento delle entrate e contenimento della spesa;

ACCERTATA l’oggettiva carenza di professionalità interne adeguate nella Direzione economico-finanziaria;

PRESO ATTO della disponibilità del Dott. Giovan Battista Montemaggiore a proseguire l’incarico;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 1 del 24/01/2025 è stato conferito l’incarico di esperto ai sensi dell’art. 14 L.R. 7/1992;

CONSIDERATA la necessità di razionalizzare la spesa corrente e di confermare il compenso in misura contenuta;

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000;
- la R. 48/1991;
- la L.R. 30/2000;
- lo Statuto comunale;
- la L.R. 7/1992;
- il Regolamento degli uffici e servizi;

DECRETA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI RINNOVARE fino al 31/03/2026 l’incarico al Dott. Giovan Battista Montemaggiore quale Esperto del Sindaco ai sensi dell’art. 14 L.R. 7/1992, affinché, uniformandosi alle direttive del Sindaco e operando in sinergia con la struttura comunale, senza sovrapporsi ad essa, elabori strategie idonee a:
 - garantire l’attuazione del percorso di risanamento finanziario dell’Ente;
 - assicurare il mantenimento degli equilibri del bilancio stabilmente riequilibrato;
 - prevenire nuovi squilibri strutturali;
 - favorire un riequilibrio finanziario duraturo e stabile.
3. DI RICONOSCERE un compenso mensile pari ad € 1.500,00 lordi, comprensivi di oneri previdenziali e fiscali.
4. DI DARE ATTO che:
 - l’incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;
 - l’esperto relazionerà periodicamente sull’attività svolta;
 - l’attività si svolgerà in collaborazione con il Sindaco;
 - l’esperto osserverà il segreto d’ufficio e le norme del codice di comportamento;
 - potrà accedere agli uffici esclusivamente per esigenze connesse all’incarico.
5. DI STABILIRE che la spesa trova copertura al codice 1.01-1.03 del bilancio corrente esercizio, precisando che l’Ente opera in regime di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e che la spesa derivante dal presente

incarico riveste carattere necessario e non differibile, risultando indispensabile per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio e l'attuazione delle misure di risanamento finanziario, evitando pregiudizi certi e gravi per l'Ente.

6. DI DARE ATTO che con separato provvedimento si procederà all'impegno di spesa.
7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente.
8. DI TRASMETTERE l'atto:
 - all'Ufficio personale;
 - al Responsabile economico-finanziario;
 - al professionista incaricato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Dott. ANASTASI GIACOMO
SALVATORE